

Sent. 855/07
Rep. /



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, nella causa iscritta al n.15773/04 R.G., avente ad oggetto una domanda di simulazione promossa da

██████████ O ██████████ con gli avv.
A. Corsieri del Foro di Crema e C. Cattaneo del Foro di Milano
- **ATTORE** -

CONTRO

██████████ C.F. ██████████ e ██████████
██████████ C.F. ██████████ entrambi con l'avv.
S. Jaluna
- **CONVENUTI** -

E

██████████ e ██████████ entrambi con
l'avv. B. Pace
- **CONVENUTI** -

all'udienza del 25.01.07, previa discussione orale ex art.281 sexies
cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
- 2) dichiara prescritta l'azione di simulazione;
- 3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da [REDACTED];
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore sig. [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la declaratoria di simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare 10.04.1986 meglio descritto ed individuato in citazione, allegando che tale negozio giuridico dissimulava in realtà una donazione dell'immobile medesimo in favore dei figli dei venditori - tra i quali v'è lo stesso attore. Quest'ultimo dunque chiede l'accertamento della dedotta simulazione - con conseguente declaratoria di nullità della compravendita - e della validità della dissimulata donazione, invocando la pronuncia di un provvedimento che trasferisca in suo favore l'intestazione dell'immobile oggetto di causa, nella misura di 1/4.

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito è infondata.

Invero l'azione di simulazione ha natura personale, sicchè non può trovare applicazione al caso di specie la previsione di cui all'art.21 cpc.. Ricorrono invece i criteri di cui al combinato disposto degli art.18 e 33 cpc, alla luce dei quali la competenza di questo Tribunale



consegue dalla circostanza – pacifica in causa - che uno dei convenuti risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Milano.

Fondata è invece l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Invero – come sostenuto con orientamento uniforme dal Supremo Collegio (cfr. ex plurimis Cass. n.4569 del 07/08/1979; Cass. n.3615 del 03.06.1980) – l'azione di simulazione relativa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando con essa si tende a far valere il diritto che discenda immediatamente dal contratto dissimulato e che presuppone necessariamente il riconoscimento dell'esistenza ed efficacia del contratto dissimulato medesimo.

Nel Caso di specie – come evidenziato in premessa – l'azione di simulazione relativa con interposizione fittizia di persona è proposta dall'attore proprio allo specifico scopo di far valere il negozio dissimulato di donazione in suo favore, al fine di conseguirne gli effetti.

Poiché il negozio simulato risale al 1986, la prescrizione risulta abbondantemente maturata.

La convenuta I [REDACTED] nel costituirsi in giudizio svolge una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento di un suo credito – che essa intende far valere pro quota nei confronti dell'attore -, conseguente all'attività di costante assistenza prestata a suo tempo in favore dei suoceri sigg.ri [REDACTED] ed in particolare in favore di quest'ultimo, per il periodo dal 1990 sino al decesso (8 marzo 2002).

Tale domanda riconvenzionale è però inammissibile, atteso che essa non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, non essendo in alcun modo connessa né per l'oggetto né per il titolo.

Alla luce di quanto sin qui osservato e dell'esito del giudizio, pertanto, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Milano, 25.01.07.

Il Giudice

U. Le. Padova

